

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LEPORANO
PROVINCIA DI TARANTO

☐ Trasmessa / Ritrasmissa al CO.RE.CO.
il _____ Nr. Prot. _____
il _____ Nr. Prot. _____

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI(I.C.I.)

NR. Progr. 11 04

Data 10/03/2004

NR. Protoc. 10

Seduta NR. 4

Codice Ente

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE, oggi nella Biblioteca Comunale alle ore 18:00 in
adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominate risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PAVONE ARCH. DOMENICO	S	VOZZA EMANUELE	S	ALTAMURA ANGELO	S
DI TARANTO VITO	S	DAMIANO VINCENZO	S	SCARANO GRAZIANO	S
COSMA ANNA MARIA	S	FRANCHI FRANCESCO	S	CUTRONEO COSTANZA	S
LOTTA IOLANDA	S	SARDIELLO LUCIANO	S	MELE ANGELO RAFFAELE	S
MASELLA ANNA MARIA	S	BRANCONE COSIMO	N	PALUMBO DANIELE	S
LAGRASTA GAETANO	S	MONTELEONE FABRIZIO	S		
TOTALE Presenti		16	TOTALE Assenti		1

Assenti Giustificati i signori :

BRANCONE COSIMO

Sono presenti gli assessori esterni

Partecipa il SEGRETARIO del Comune, DESIATI D.SSA M. ANTONIETTA .

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il Sig. DAMIANO DOTT. VINCENZO
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Tenuto conto che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la disposizione di cui all'art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale vengono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

Ritenuto che l'art. 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, ha disposto particolari indirizzi in materia di imposta comunale sugli immobili;

Preso atto dell'esperienza acquisita a seguito della prima applicazione delle norme regolamentari vigenti in materia di I.C.I., dalla quale emerge la necessità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di procedere a controlli sostanziali da effettuarsi in relazione alle capacità tecniche e funzionale dell'ufficio tributi;

Considerata pertanto l'opportunità di predisporre un regolamento in maniera tale da consentire ai contribuenti completa ed agevole lettura delle sole norme relative agli aspetti dell'imposta, interessate dall'esercizio della potestà regolamentare, come previsto dal decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446, artt. 52 e 59, nonché dalla Circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze;

Rilevata la necessità di procedere nei termini sopra esposti, attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni regolamentari e l'introduzione di un nuovo regolamento che si limiti a definire l'articolato riguardante i soli aspetti oggetto del regolamento e non riprenda le definizioni che sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 504/92, come riportato nella proposta di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del Settore interessato ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, allegato al presente atto, "allegato A" e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Successivamente,

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

INDICE

- **ART.1** Aree possedute da coltivatori diretti
- **ART.2** Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali
- **ART.3** Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili
- **ART.4** Determinazione del valore delle aree edificabili
- **ART.5** Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
- **ART.6** Versamenti
- **ART.7** Indennità di espropriazione

Articolo 1 - Aree possedute da coltivatori diretti. (art. 59, lett. a)

- 1) Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 2) Per le aree fabbricabili su cui i soggetti di cui al precedente comma 1 esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
- 3) La richiesta, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera B), secondo periodo del D.Lgs. 504/92.

Articolo 2 - Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali.

- 1) Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:
 - a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali; (art. 59, lett. b)
 - b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,



previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (art. 59, lett. c)

Articolo 3 - Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili. (art. 59, lett. f)

- 1) Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di edificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili e per le quali non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento. In tal caso, l'istanza va presentata entro il termine di un anno dalla data in cui la variante o il provvedimento che determina l'inedificabilità, siano divenuti esecutivi.

Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree edificabili. (art. 59, lett. g)

- 1) Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio comunale determina, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, deve essere costituita una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario urbanistico e tecnico e tecnici competenti esterni, che dovrà eseguire la valutazione delle aree stesse.
- 2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel comma 1.
- 3) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo in quanto i valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo rappresentano solamente un valore minimo al fine di dare la certezza al contribuente che al di sopra di detti valori l'ufficio non farà accertamenti.
- 4) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 5 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati. (art. 59, lett. h)

- 1) Fermo restando quanto stabilito dalle norme igienico-sanitarie si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;



- b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
- c) della copertura;
- d) delle scale.

Articolo 6 – Versamenti.

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. (art. 59, lett. i)
- 2) Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative. (art. 59, lett. o)
- 3) L'imposta dovuta deve essere corrisposta:
 - a) Mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;
 - b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;
 - c) mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;
 - e) per il tramite del servizio bancario. (art. 59, lett. n)

Articolo 7 - Indennità di espropriazione. (art. 59, co. 2)

- 1) In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.



Si esprime parere favorevole (Art. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RAG.EMIDIO GARGANO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to RAG.EMIDIO GARGANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DAMIANO DOTT. VINCENZO

IL SEGRETARIO

F.to DESIATI D.SSA M. ANTONIETTA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale 22/03/2004 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, T.U.E.L. 18.02.2000, n.267.

IL SEGRETARIO

F.to DESIATI D.SSA M. ANTONIETTA

Data : 22/03/2004

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

F.to DESIATI D.SSA M. ANTONIETTA

Data : 22/03/2004

È copia conforme all'originale.

Data : 22/03/2004



IL SEGRETARIO

DESIATI D.SSA M. ANTONIETTA